

Roma, 18 gennaio 2021

A TUTTE LE ASSOCIATE

- Loro Sedi -

Segnalazione

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2021_014_S

OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Il ricorso con censura solo sul merito implica accettazione dell’eredità**

L’ingresso nelle posizioni, attive e passive, del *de cuius* deve essere frutto di una scelta consapevole da parte dei chiamati all’eredità, al fine di scongiurare eventuali e indesiderate responsabilità fiscali. All’apertura della successione mortis causa i successori vengono individuati per legge o per testamento (c.d. vocazione), ma è solo con la chiamata all’eredità (c.d. delazione) che questi ricevono la vera e propria “offerta” del diritto di succedere, sorgendo il diritto-potere di accettare espressamente l’eredità, in modo puro e semplice o con beneficio di inventario, oppure tacitamente. La delazione conferisce, per usare un gioco di parole, un diritto al diritto di succedere. Mentre l’accettazione espressa è effettuata con atto pubblico o scrittura privata, ben più nebulosa è quella tacita, per cui l’art. 476 c.c. richiede il compimento di anche un solo atto “che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”. Se i chiamati all’eredità non intendono accettare l’eredità, devono stare molto attenti a non realizzare comportamenti in grado di integrare un’accettazione tacita, determinando l’acquisto involontario dell’eredità e il definitivo ottenimento della qualità di erede, posto che *semel heres, semper heres*. L’accettazione tacita presuppone, infatti, il compimento di atti che non possano giustificarsi come realizzati da un soggetto che non agisca come erede, quale il mero chiamato all’eredità oppure l’esecutore testamentario. Nonostante la norma sembri sottintendere un’effettiva volontà, inespressa, di accettazione, l’orientamento prevalente tende a ritenere che il legislatore abbia voluto presumere la sussistenza di detto elemento soggettivo al ricorrere di alcuni atti che, obiettivamente, presuppongono la qualifica di erede. L’accettazione tacita viene, quindi, inquadrata in base a un approccio c.d. oggettivista che effettua una valutazione complessiva del comportamento del chiamato. Nella casistica, questa si è considerata perfezionata in presenza delle seguenti attività: compimento di una voltura catastale; riscossione di un assegno in favore del *de cuius*; conferimento di procura a vendere determinati beni ereditari; attività procuratorie o di gestione finalizzate a dare esecuzione alle disposizioni testamentarie, quale la richiesta al notaio di iscrizione catastale di beni relitti; adesione, o non opposizione, alla divisione consensuale dell’asse; presentazione dell’istanza di condono fiscale per la definizione di una lite pendente; compimento di atti transattivi;

proposizione di azioni giudiziarie ulteriori rispetto agli atti consentiti ex art. 460 c.c., quale la domanda diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, l'azione nei confronti del debitore del de cuius, la domanda per ottenere la divisione ereditaria, l'azione di riduzione, la costituzione in giudizio per proseguire il processo di cui il de cuius era parte, l'impugnazione del testamento, l'azione di regolamento di confini e la domanda di ammissione al gratuito patrocinio. Con la decisione n. 23989 del 29 ottobre 2020 la Cassazione ha arricchito la gamma di ipotesi di accettazione tacita, pronunciandosi in un caso ove la vedova e i due figli avevano impugnato un avviso per corrispettivi non contabilizzati e maggiore IVA relativi all'impresa del defunto. Il punto cruciale consisteva nel verificare se la rinuncia all'eredità, effettuata per atto notarile e prodotta in grado di appello, risultasse valida e, quindi, tale da rendere illegittima la pretesa erariale.

Fonte: Pietro Mastellone, *Il ricorso con censura solo sul merito implica accettazione dell'eredità*, in Eutekne.info<<http://Eutekne.info>>, 11 gennaio 2021.

➤ Dal 1° luglio addio alle soglie di protezione

Lo sviluppo esponenziale delle vendite *online* ai privati, accentuato dalle difficoltà di movimento delle persone per l'emergenza sanitaria, ha portato non poche piccole e medie imprese a spedire merce in altri Stati membri superando la cosiddetta soglia di protezione, normalmente di 35mila euro per la sommatoria delle cessioni a non soggetti di imposta del singolo Stato, che comporta l'applicazione dell'Iva dello Stato di destinazione, con un adempimento oggi necessariamente di identificazione in quel Paese, computando l'aliquota Iva di tale Stato. Se l'invio è invece rimasto nei limiti, le vendite dirette ai consumatori sono state assoggettate all'imposta dello Stato in cui è iniziata la spedizione, nel nostro caso l'Italia. Dal 1° luglio prossimo verranno meno le soglie di protezione, salvo una di 10mila euro per l'insieme delle operazioni territorialmente rilevanti in tutti gli altri Stati. Potrebbe essere il caso di un artigiano edile, cui capita raramente di essere chiamato ad eseguire dei lavori su un edificio all'estero. Se sta in questi limiti la sua prestazione sarà effettuata con l'Iva italiana. Per chi vende *online* questo limite è del tutto inconsistente, e pertanto avrà, in primo luogo l'opportunità di non dover aprire partite Iva all'estero, utilizzando il sistema dello sportello unico, Oss (One stop shop), che consente di versare alla propria amministrazione finanziaria anche l'Iva di un altro Paese, ovviamente mettendo a disposizione i dati che consentono di individuare ciascuno Stato di destinazione della merce. Il serio rovescio della medaglia riguarda l'individuazione dell'aliquota pertinente per il singolo prodotto in ciascuno degli altri 27 Paesi aderenti al regime Iva intraunionale. Non abbiamo dimenticato la Brexit, lasciando invariato il numero degli attuali partners, in quanto le aliquote della Gran Bretagna dovranno essere applicate alle vendite con destinazione Irlanda del Nord. La Commissione europea ha messo a disposizione un database "Vat search", che richiede l'inserimento della voce doganale della Nomenclatura comune europea. A quasi cinquant'anni dall'entrata in vigore dell'Iva nel nostro Paese le tabelle delle aliquote ridotte continuano a indicare la vecchia voce doganale. Ma anche commutando il riferimento, abbiamo voluto fare una prova con il prodotto di cui parla la risposta ad interpello del 10 dicembre 2020, n. 579, da classificare nella Nc 2106 90. La risposta dell'Agenzia è per l'aliquota 10%, in base alla voce 80 - prodotti alimentari vari (v.d. ex 21.07) della tabella A, parte III, ma la consultazione europea indica l'aliquota ordinaria del 22%. Il sistema dello sportello unico era partito nel 2003 solo per i servizi online, solo con l'aliquota ordinaria, e ci

è voluto molto per la riduzione relativa a libri e periodici online. Dal 1° luglio prossimo bisognerà conoscere l'aliquota in ciascuno Stato di ogni prodotto venduto ai consumatori. Ma dopo 12 mesi il problema tornerà con il nuovo regime delle vendite ai soggetti di imposta.

Fonte: Raffaele Rizzardi, *Dal 1° luglio addio alle soglie di protezione*, in *Il sole 24Ore*, 5 gennaio 2021.

➤ Sì al sequestro delle quote sociali strumento di reato

Sì al sequestro delle quote sociali, finalizzato alla confisca, come strumenti per commettere i reati contestati agli amministratori. Il via libera alla misura ablatoria va dato a prescindere dalla possibilità che attraverso il loro possesso si possono aggravare o reiterare le condotte e malgrado l'azienda sia già sotto sequestro e in ammirazione giudiziaria. La Cassazione (sentenza 37203 del 23 dicembre 2020), accoglie il ricorso del Pubblico ministero contro l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame aveva considerato infondata la richiesta di sequestro delle quote dei vertici, tutti imputati per inquinamento ambientale. Ad avviso dei giudici di merito le quote sociali della Srl non potevano essere considerate strumentali ai reati ipotizzati, per l'assenza di «uno stretto, diretto e non mediato legame rispetto ai reati contestati». Una conclusione raggiunta sulla base di due considerazioni: l'azienda era già sotto sequestro, proprio perché ritenuta strumento dei delitti ipotizzati, in più a gestirla, dal 2018, c'era un amministratore giudiziario e da quella data non si erano registrate attività illecite. Di avviso diverso il PM che, a supporto della necessità della confisca, valorizzava proprio una denuncia dell'amministratore giudiziario che aveva reso noto di non poter sostituire il collegio sindacale, né procedere all'approvazione del bilancio, o promuovere azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, perché questi restavano titolari delle quote sociali, malgrado già condannati in primo grado con rito abbreviato. La misura - chiariva la pubblica accusa - andava adottata anche in base a quanto previsto dalla direttiva 2014/42/Ue. Una norma secondo la quale nel concetto di bene strumentale rientra «qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati». E sebbene nell'elenco della Direttiva non siano indicate le quote sociali, le sue regole vanno applicate anche a queste ultime in quanto disciplina generale in materia di congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea. Il ricorso del PM, sul punto, è fondato. Per valutare se va imposto il vincolo, infatti, occorre considerare se le quote sociali sono state un "mezzo" per commettere i reati contestati. E non, come ha fatto il tribunale del riesame, valutare se la loro libera disponibilità possa consentire o meno il protrarsi dell'attività criminosa, aggravando i reati già commessi o favorendone di nuovi. Il Tribunale non spiega perché le quote non sarebbero state strumentali ai reati.

Fonte: Patrizia Maciocchi, *Sì al sequestro delle quote sociali strumento di reato*, in *Il Sole 24Ore*, 4 gennaio 2021.

I migliori saluti.

LF/ci

La Segreteria

